



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2014-2016

(Attuazione dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

Approvato con Deliberazione Presidenziale n. 5 del 30/01/2014

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Responsabile della prevenzione della corruzione

Art. 3 Attività con elevato rischio di corruzione

Art. 4 Formazione, controllo e prevenzione del rischio

Art. 5 Obblighi informativi

Art. 6 Obblighi di trasparenza

Art. 7 Rotazione degli incarichi

Art. 8 Relazione dell'attività svolta

Art. 9 – Verifica del Piano

Art. 10 - Norme transitorie

APPENDICE

I reati contro la Pubblica Amministrazione (parte integrante e sostanziale del Piano Prevenzione della Corruzione)

Art. 1 Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* l’Ente Parco ogni anno adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Art. 2 Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Direttore è il responsabile dell’Ente Parco della prevenzione della corruzione il quale predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone all’Organo di indirizzo politico per l’approvazione.

Il Piano viene trasmesso, a cura del Direttore, al Dipartimento della funzione pubblica e pubblicato sul sito internet dell’Ente www.parcogargano.gov.it nella sezione *Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione*.

Art. 3 Attività con elevato rischio di corruzione

Le attività dell’Ente Parco che possono presentare un rischio di corruzione sono le seguenti:

SETTORE – SERVIZIO COINVOLTO	ATTIVITA’
I Settore “Amministrativo – legale ed economico – finanziario”	
Servizio <i>“Economico – Finanziario”</i> - Ufficio Economato	Approvvigionamento di beni e servizi
Servizio <i>“Amministrativo – Legale”</i>	Appalti di servizi e forniture; contratti; erogazione contributi.
Servizio <i>“Amministrativo – Legale”</i> - Ufficio del personale	Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera.
II Settore “Pianificazione territoriale”	
Servizio <i>“Tecnico Ambientale”</i> - Ufficio Urbanistica	Rilascio autorizzazioni e nulla osta
Servizio <i>“Tecnico Ambientale”</i> - Ufficio Lavori Pubblici	Appalti di lavori, servizi e forniture; contratti.
Servizio <i>“Promozione Socio-Economica”</i>	Appalti di servizi e forniture; contratti.
III Settore “Conservazione e tutela delle risorse naturali”	
Servizio <i>“Aree umide, marine, agroforestali”</i>	Rilascio autorizzazioni e nulla osta. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.
Servizio <i>“Promozione e divulgazione del patrimonio del parco”</i> .	Appalti di servizi e forniture; finanziamento eventi.
Servizio <i>“Area Marina Protetta”</i>	Rilascio autorizzazioni e nulla osta. Appalti di lavori, servizi e forniture; contratti. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.

Art. 4 Formazione, controllo e prevenzione del rischio

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività, all'interno degli uffici indicati ai sensi dell'articolo 3 come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Direttore individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

Il programma di formazione è incentrato su temi di etica e legalità nell'attività della pubblica amministrazione; approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Direttore in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il Direttore può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

Art. 5 Obblighi informativi

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nell'articolo 3 devono darne informazione al Direttore secondo le modalità e la tempistica che saranno concordati con ciascun Responsabile di Settore e/o come diversamente indicato nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 6 Obblighi di trasparenza

Tutti i provvedimenti adottati che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3 del presente Piano devono essere pubblicati entro 15 giorni, a cura del Responsabile di Settore e/o come diversamente indicato nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nell'apposita sezione del sito internet *Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione*.

Il Direttore vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nel sito internet deve essere pubblicato: il numero e la data del provvedimento, l'oggetto, il soggetto in favore del quale è rilasciato, la durata e l'importo se si tratta di contratto o affidamento di lavoro, servizi e forniture.

Art. 7 Rotazione degli incarichi

Il Direttore provvede alla rotazione, ove possibile, dei funzionari preposti all'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 3; la rotazione non si applica per le figure infungibili, per le quali sono richieste specifiche competenze.

Art. 8 Relazione dell'attività svolta

Il Direttore entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica nel sito internet nella sezione *Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Piano triennale per la Prevenzione della*

Corruzione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e contestualmente la trasmette all'Organo di indirizzo politico.

Art. 9 – Verifica del Piano

E' cura del Direttore verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità rispetto alle attività dell'Ente.

Il presente piano potrà essere modificato su proposta del Direttore in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione.

Le disposizioni del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190/2012. Per tutto quanto non espressamente previsto nel piano si richiamano le disposizioni della legge 190/2012.

Art. 10 - Norme transitorie

All'eventuale revisione/completamento della mappatura, nonché all'individuazione delle misure di prevenzione e contrasto e alla definizione del processo di monitoraggio per l'implementazione del Piano, provvederà il responsabile della corruzione secondo le indicazioni del Piano Nazionale, con il coinvolgimento di tutto il personale del Parco.

Il responsabile della corruzione, coadiuvato dai responsabili degli uffici, provvede fin da subito al monitoraggio delle attività verificando il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti relativi alle attività sopra elencate.

Il piano anticorruzione comprenderà l'adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T.U. sulla trasparenza, (che il Governo dovrà adottare ai sensi dell'art. 1 comma 35 della L. 190/2012) «Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni», ivi compresa l'adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione).

Gennaio 2014

Ente Parco Nazionale del Gargano
Il Direttore f.f.
f.to Dott. Luca Soldano

APPENDICE

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In appendice al Piano si fornisce una breve analisi delle principali fattispecie di reati commessi dal Pubblico Ufficiale contro la Pubblica Amministrazione (Libro II, Titolo II c.p.) alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 190 del 06.12.2012

REATO	CONDOTTA	ELEMENTO SOGGETTIVO	PENA
<p>PECULATO (ART. 314 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>PECULATO D'USO Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>	<p>Appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile posseduti o in disponibilità per ragioni di ufficio o di servizio.</p> <p>Appropriarsi significa comportarsi nei confronti della cosa come il proprietario del bene, esercitando su di essa atti di dominio incompatibili con il titolo che ne giustifica il possesso o la disponibilità (es. alienarla, distruggerla, ritenerla per sé senza restituirla ecc...).</p> <p>Appropriarsi della cosa per farne un uso momentaneo e poi immediatamente restituirla. Appropriazione della cosa per un tempo limitato, sottraendola alla sua destinazione istituzionale, per poi, dopo averla usata, immediatamente restituirla.</p>	<p>Dolo generico: coscienza e volontà dell'appropriazione.</p> <p>Dolo specifico: coscienza e volontà di appropriarsi della cosa per farne un uso momentaneo</p>	<p>Reclusione: da 4 (la L. 190/2012 ha aumentato a 4 il minimo edittale che prima era di 3 anni) a 10 anni .</p> <p>Reclusione: da 6 mesi a 3 anni</p>
<p>PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p>Riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui. Presupposto del reato è l'errore sul dovuto (sul se o sul quanto) da parte di colui che effettua il pagamento o la consegna di altra utilità al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Tale errore non deve essere provocato dolosamente dal funzionario.</p> <p>Pur conoscendo l'errore altrui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accetta/riceve o non restituisce/ritiene il denaro o altra utilità.</p>	<p>Dolo generico: coscienza e volontà di ricevere o ritenere la cosa con la consapevolezza dell'errore altrui e dopo aver scoperto l'errore stesso.</p>	<p>Reclusione: da 6 mesi a 3 anni</p>

<p>CONCUSSIONE (ART. 317) Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>(La fattispecie è stata modificata dalla L. 190/2012 togliendo la precedente previsione di concussione per induzione che è stata oggetto di una nuova ed autonoma fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p.)</p>	<p>Il pubblico ufficiale (in questa fattispecie è escluso come soggetto attivo del reato l'incaricato di pubblico servizio), abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Abuso della sua qualità: quando il Pubblico Ufficiale fa un uso non legittimo della propria qualifica soggettiva.</p> <p>Abuso di poteri: quando il pubblico ufficiale esercita i poteri attribuitigli al di fuori dei casi previsti dalle norme che ne regolano l'esercizio, oppure nei casi previsti ma in modo diverso dal dovuto, oppure non li esercita nei casi in cui dovrebbe. Costringere ossia usare forme di coartazione psichica nei confronti del destinatario al fine di determinarlo a dare o promettere denaro o altra utilità per evitare un male ingiusto. Il soggetto passivo che subisce la costrizione del p.u. è la vittima del reato che vede annullata la sua capacità di autodeterminarsi.</p>	<p>Dolo generico: coscienza e volontà di tutti gli elementi del reato con la consapevolezza del carattere indebito della dazione o promessa.</p>	<p>Reclusione: da 6 (la L. 190/2012 ha aumentato a 6 il minimo edittale che prima era di 4 anni) a 12 anni</p>
<p>INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' (ART. 319 QUATER c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>(La fattispecie è stata introdotta dalla L. 190/2012, come reato autonomo rispetto alla precedente previsione di concussione mediante induzione)</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Indurre: forma di pressione psicologica non predeterminabile in forma tassativa che si concretizza in forme di persuasione, sollecitazione, esortazione o suggestione volte a spingere il destinatario a dare o promettere qualcosa. In questa fattispecie viene punito anche il soggetto che dà o promette il denaro o l'utilità al pubblico ufficiale.</p>	<p>Dolo generico: coscienza e volontà di tutti gli elementi del reato, occorre pertanto che il Pubblico Ufficiale abbia coscienza e volontà di abusare della sua qualità o dei suoi poteri sino ad indurre il privato a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.</p>	<p>Reclusione : da 3 ad 8 anni</p>
<p>CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 c.p.) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo,</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Il Pubblico Ufficiale in accordo criminoso con il privato corruttore mercifica l'esercizio delle sue funzioni e poteri per</p>	<p>Dolo generico : coscienza e volontà di tutti gli elementi del reato in particolare la rappresentazione di riceve o</p>	<p>Reclusione: da 1 a 5 anni (prima della L. 190/2012 la corruzione propria</p>

<p>denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è stata modificata dalla L. 190/ 2012 la precedente norma era rubricata: Corruzione per un atto d'ufficio la cosiddetta "corruzione impropria" perché legata al compimento di un atto di ufficio e distinta nelle due fattispecie di corruzione antecedente (per compiere un atto del suo ufficio) e susseguente (per aver già compiuto un atto del suo ufficio)</p>	<p>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per sé o per altri o accettarne la promessa. Nella nuova fattispecie viene meno la distinzione della corruzione nelle due fattispecie di corruzione antecedente e susseguente, nonché il precedente riferimento all'atto di ufficio ed alla nozione di retribuzione non dovuta.</p>	<p>accettare la promessa di denaro o altra utilità non dovuta per l'esercizio delle sue funzioni o poteri.</p>	<p>antecedente era punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la corruzione impropria susseguente dalla reclusione fino ad un anno). La stessa pena si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
<p>CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (Art. 319 c.p.) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (trattasi della corruzione propria che si distingue nelle due fattispecie di corruzione propria antecedente (per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio) e corruzione propria susseguente (per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai doveri del proprio ufficio)</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Il Pubblico Ufficiale in accordo criminoso con il privato corruttore allo scopo di omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceve denaro o altra utilità per sé o per altri.</p>	<p>Dolo specifico: gli agenti devono compiere il fatto per il fine indicato nella norma.</p>	<p>Reclusione : da 4 a 8 anni (la L. 190/2012 ha aumentato sia il minimo che il massimo edittale che prima era stabilito da 2 a 5 anni). La stessa pena si applica anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
<p>CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 c.p.) e disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In</p>	<p>La modifica della norma ad opera della L. 190/2012 è servita ad eliminare l'inciso che prevedeva l'applicazione dell'art. 318 c.p. solo all'incaricato di pubblico servizio che fosse anche pubblico impiegato. La nuova formulazione, più razionale, consente di applicare l'ipotesi di</p>		

<p>ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p> <p>(La previsione è stata modificata dalla L. 190/2012 che nella vecchia formulazione prevedeva che: "le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato)</p>	<p>corruzione per l'esercizio della funzione a qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio senza la necessità che rivesta la qualifica di pubblico impiegato.</p>		
<p>ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (art. 322 c.p.) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per</p>	<p>Per quanto concerne la fattispecie di reato in esame ai fini di questa disamina, interessano i commi 3 e 4 in quanto è il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ad agire.</p> <p>Il pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p> <p>Il Pubblico ufficiale sollecita ossia chiede, insiste affinché il privato prometta o dia denaro o altra utilità per le finalità previste dell'art. 318 c.p. (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri) o per quelle dell'art. 319 c.p. (per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio).</p>	<p>Dolo specifico: si richiede che l'agente agisca per un fine individuato.</p>	<p>Reclusione : ipotesi del comma 3 pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 (da 1 a 5 anni), ridotta di un terzo.</p> <p>Ipotesi comma 4 : pena stabilita nell'articolo 319 (da 4 a 8 anni), ridotta di un terzo.</p>

<p>le finalità indicate dall'articolo 319.</p> <p>(La previsione è stata modificata dalla L. 190/2012 nelle parte in cui prevede la dizione della nuova formulazione dell'art. 318 c.p. per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri)</p>			
<p>ABUSO DI UFFICIO (art. 323 c.p.) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.</p> <p>Presupposto del reato che il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio si trovino nello svolgimento delle loro funzioni o del servizio. La prima condotta tipica di abuso consiste nella "violazione di legge e di regolamento".</p> <p>La seconda condotta tipica di abuso consiste nella violazione dell'obbligo di astensione "in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti".</p>	<p>Dolo specifico: il soggetto deve avere la coscienza e volontà sia dell'abuso che dell'ingiusto vantaggio o danno.</p>	<p>Reclusione : da 1 a 4 anni (la L. 190/2012 ha aumentato sia il minimo che il massimo edittale che prima era stabilito da 6 mesi a 3 anni)</p>
<p>RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE. (art. 328 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. (La fattispecie non ha subito modifiche ad opera della L.</p>	<p>La norma si articola in due fattispecie:</p> <p>1) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio, che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. La sanzione penale non si concretizza per qualsiasi atto di ufficio, ma per atti qualificati da ragioni di Giustizia (riguarda il provvedimento o l'ordine autorizzato da norma giuridica per rendere possibile o agevole l'attività del giudice, del p.m. o degli ufficiali di P.G. o per rendere concreta la cogenza di una norma), da ragioni di sicurezza pubblica (riguarda le funzioni di polizia dirette a mantenere la sicurezza o l'incolumità dei cittadini, a prevenire reati, a prestare soccorso in caso di pubblici o privati infortuni ecc.); da ragioni di ordine pubblico (concerne la tranquillità pubblica e la pace sociale) e da ragioni di igiene o sanità (quanto attiene alla salute pubblica) che devono essere indifferibili e doverosi ossia è la legge a prescrivere che l'atto debba compiersi senza ritardo.</p> <p>2) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro</p>	<p>Dolo generico: la coscienza o volontà di rifiutare (nella prima fattispecie) omettere o non spiegare il ritardo (nella seconda fattispecie) dell'atto che il p.u. o l'incaricato di p.s. sapeva di dover compiere.</p>	<p>Fattispecie 1) reclusione da 6 mesi a 2 anni. Fattispecie 2) reclusione fino ad un anno o la multa fino ad € 1.032.</p>

190/2012)	<p>trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.</p> <p>La condotta punita è l'omissione cioè il mancato compimento dell'atto dovuto. Perché l'omissione venga punita è necessario che il privato ponga in essere un meccanismo di messa in mora dell'amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) vi deve essere una richiesta in forma scritta da parte dell'interessato;b) devono essere decorsi 30 giorni dal momento in cui il p.u. o l'incaricato di p.s. abbiano ricevuto la richiesta;c) il p.u. o l'incaricato di p.s. non abbiano compiuto l'atto e non abbiano neanche risposto per esporre le ragioni del ritardo. L'atto non è qualificato come nella prima fattispecie quindi può trattarsi di qualsiasi atto anche di quelli indicati nel primo comma (cioè per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica ecc....) purché non rivestano carattere di indifferibilità		
-----------	---	--	--